

ENERGIA: Impianto eolico - Conferenza di servizi - Criterio maggioritario - Non sussistono poteri di veto - Comune - Non è preposto alla tutela di interessi paesistico-ambientali.

Tar Lazio - Roma, Sez. I quater, 14 giugno 2021, n. 7042

“[...] quanto alla prevalenza del parere contrario del Comune, va rilevato che la conferenza di servizi è retta da un criterio maggioritario e, comunque, non conosce poteri di veto in capo alle singole Amministrazioni partecipanti [...]. Al quadro sopra delineato va poi aggiunto, come profilo dirimente, che il Comune non è Amministrazione specificamente preposta - con poteri aventi portata “prevalente” - alla tutela di interessi paesistico-ambientali o della salute (con possibile devoluzione del caso alla Presidenza del Consiglio)” [...].”

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, Gian Piero Baldi, in proprio e quale rappresentante legale dell'Associazione Bio Ambiente – Cura e salvaguardia del territorio di Tarquinia e dell'Alto Lazio impugnava, chiedendone l'annullamento, la determinazione n. G00710 del 28.1.2020 con cui la Direzione Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti della Regione Lazio rilasciata Autorizzazione integrata ambientale (d'ora in avanti AIA), avente ad oggetto “Progetto per l'ampliamento dell'impianto di valorizzazione raccolta differenziata con compostaggio aerobico sito nel Comune di Tarquinia, loc. Olivastro (VT), già autorizzato con autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) del Comune di Tarquinia n. 3847, del 06/12/2015 e ss.mm.ii., con implementazione di una sezione dedicata alla digestione anaerobica dei rifiuti non pericolosi, con produzione di biometano, e compost di qualità”; nonché: la “determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi” n. G17340 dell'11.12.2019 della Direzione Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 – Supplemento n. 1 del 27.12.2019, resa sul medesimo progetto; i verbali delle sedute della conferenza dei servizi del 30.1.2019 e del 5.11.2019; il parere dell'ASL di Viterbo n. 27040 del 2.4.2019; il parere della Provincia di Viterbo del 29.4.2019; il parere dell'Area Regionale Pianificazione Paesistica e Territoriale della Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale n. 0196292 del 13 marzo 2019.

Il 15.2.2013, il Consorzio Pellicano presentava istanza di VIA presso la competente Area della Regione Lazio, con riferimento al progetto di “ampliamento raccolta impianto raccolta differenziata e impianto compostaggio con sistema anaerobico per la produzione energia” da realizzarsi in Tarquinia, loc. Olivastro. Il Consorzio Pellicano, il 25.3.2015, effettuava una modifica sostanziale del progetto. L'Area VIA adottava la Determinazione n. G01533 del 14.2.2017, con cui concludeva positivamente il procedimento.

Il 4.8.2015, il Consorzio Pellicano presentava istanza di AIA, che si concludeva con la Determinazione G10396 del 13.8.2018, con cui la Regione Lazio rigettava la domanda.

In data 7.12.2018, la Pellicano Srl depositava una nuova richiesta di AIA sul medesimo progetto.

La Regione Lazio convocava la conferenza di servizi, le cui riunioni si svolgevano il 30.1.2019 e 5.11.2019.

L'11.12.2019, la Regione Lazio adottava la Determinazione n. G17340 di conclusione favorevole della conferenza di servizi.

Infine, con Determinazione n. G00710 del 28.1.2020, la Regione Lazio adottava l'AIA.

Avverso questi atti insorgeva parte ricorrente, deducendo:

- 1) illegittima riedizione del potere amministrativo nella seconda conferenza dei servizi AIA - violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1, 2, 14 comma 2, 14 ter comma 6 bis, della legge n. 241 del 1990 - violazione dell'art. 29 quater del d.lgs. n. 152 del 2006 - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione - perplessità dell'agire amministrativo - ingiustizia manifesta - illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà - travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - contraddittorietà con atti della medesima amministrazione;
- 2) travisata valutazione delle risultanze istruttorie e omessa determinazione motivata di conclusione del procedimento - violazione degli artt. 14 ter, comma 7 bis, della legge n. 241 del 1990 e 29 quater, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione - perplessità dell'agire amministrativo - ingiustizia manifesta - illogicità e contraddittorietà - travisamento delle risultanze istruttorie;
- 3) mancata applicazione delle MTD: violazione dell'art. 32 Cost. e degli artt. 29 bis e 29 sexies del d.lgs. n. 152 del 2006 - violazione delle MTD - Linee guida di cui al D.M. 29.1.2007 e al cap. 16 D.M. 5.2.1998; violazione del regolamento UE n. 2019/1009 e del d.lgs. n. 75 del 2010 - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria - travisamento e manifesta violazione delle risultanze istruttorie;
- 4) omessa valutazione dei fattori di attenzione progettuale - violazione dell'art. 29 sexies del d.lgs. n. 152 del 2006 - manifesta incoerenza con il par. 16.4.2. del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio - eccesso di potere per travisamento dello stato dei luoghi, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e sviamento, ingiustizia manifesta;
- 5) illegittimità della variante automatica - manifesta incompatibilità con le disposizioni di cui alle NTA del PRG del Comune di Tarquinia riguardanti le zone E1 "zone per attività agricole e di trasformazione" - manifesta incompatibilità con la delibera C.C. di Tarquinia n. 17 del 30.7.2019 -

violazione degli artt. 54 e 57 bis della L.R. n. 38 del 1999 - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifesta;

6) violazione delle disposizioni in materia di industrie insalubri - violazione del combinato disposto di cui agli artt. 216 e 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie, D.M. 5 settembre 1994 lettera B punto n. 100 e 29 quater del d.lgs. n. 152 del 2006 - eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, sviamento, deficit motivazionale - ingiustizia manifesta - violazione dei principi del buon agere amministrativo - violazione dell'art. 174 par. 2 Trattato CE – violazione degli artt. 3 ter e 301 del d.lgs. n. 152 del 2006;

7) mancata disponibilità dei terreni - violazione degli artt. 6, comma 13, e 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, in combinato disposto con l'art. 11 del DPR n. 380 del 2011 - eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione;

8) mancata osservanza delle prescrizioni VIA - eccesso di potere per contraddittorietà con atti della stessa amministrazione (determinazione 14.2.2017 n. G01533), oltre che per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto;

9) mancato rilascio dell'autorizzazione unica – violazione del combinato disposto di cui agli artt. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, 208 e 29 quater del d.lgs. n. 152 del 2006 - violazione del D.M. 10 settembre 2010 (linee guida nazionali) e delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 18 luglio 2018 n. 517 - eccesso di potere per violazione dei principi di logicità economicità, efficacia, logicità, ragionevolezza e non aggravamento dell'attività amministrativa - carenza assoluta di istruttoria e motivazione.

Con decreto n. 1743 del 2020 – confermato con ordinanza collegiale n. 2839 del 2020 – il Collegio rigettava l'istanza cautelare e disponeva adempimenti istruttori.

2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, Gian Piero Baldi, in proprio e quale rappresentante legale dell'Associazione Bio Ambiente – Cura e salvaguardia del territorio di Tarquinia e dell'Alto Lazio impugnava, chiedendone l'annullamento, la determinazione Regione Lazio – Direzione Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti n. G02494 del 6.3.2020, avente ad oggetto “presa d'atto dell'impianto esistente e avvio dell'esercizio della Pellicano srl – determinazione G00710 del 28.1.2020” e il verbale relativo al sopralluogo tenuto in data 4.3.2020 “finalizzato alla presa d'atto della piattaforma impiantistica esistente”.

In primo luogo, parte ricorrente formulava nuovi motivi di gravame avverso il provvedimento di AIA impugnato con il ricorso introduttivo, deducendo:

10) violazione dell'intero titolo III-bis ("l'AIA") del d. lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento all'art. 29 quater, comma 11 – violazione degli artt. 4, comma 4, lettera c), e 5, comma 1, lett. o-bis), del d. lgs. n. 152 del 2006 - eccesso di potere per contraddittorietà manifesta tra oggetto del procedimento/dell'istruttoria/della conferenza dei servizi e provvedimento di AIA - manifesto travisamento dei presupposti di fatto e degli elaborati progettuali - assoluta carenza di istruttoria e motivazione - sviamento - illogicità e irragionevolezza manifeste;

11) violazione degli artt. 7, 14, comma 4, e 29 quater, comma 5, del d. lgs. n. 152 del 2006 - artt. 142 e 146, comma 5, del d. lgs. n. 42 del 2004 - art. 13 L.R. n. 24 del 1998 - art. 25 PTPR – art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 – art. 3 D.M. 10.9.2010 - eccesso di potere per manifesto travisamento dei presupposti di fatto e degli elaborati progettuali - assoluta carenza di istruttoria e motivazione – sviamento – illogicità e irragionevolezza manifeste.

In secondo luogo, parte ricorrente formulava motivi di gravame avverso la Determinazione n. G02494 del 6.3.2020, deducendo:

1) violazione dell'art. 29 decies del d. lgs. n. 152 del 2006 - eccesso di potere per contraddittorietà e manifesto travisamento della determinazione del 28.1.2020 n. G00710 - violazione della D.G.R. 755/2008 e ss.mm.ii - travisamento dei presupposti di fatto - sviamento - assoluta carenza di istruttoria e motivazione - illogicità e irragionevolezza manifeste.

3. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, Gian Piero Baldi, in proprio e quale rappresentante legale dell'Associazione Bio Ambiente – Cura e salvaguardia del territorio di Tarquinia e dell'Alto Lazio impugnava, chiedendone l'annullamento, la determinazione n. G13119 del 6.11.2020 della Regione Lazio – Direzione Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, avente ad oggetto "Impianto Pellicano srl – Impianto di valorizzazione raccolta differenziata con compostaggio aerobico sito nel Comune di Tarquinia loc. Olivastro (VT) – Autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Presa d'atto dell'aggiornamento del PMeC e Integrazione Determinazione n. G00710 del 28.1.2020" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 142 – Supplemento n. 2 del 24.11.2020 e del Piano di monitoraggio e controllo ad essa allegato e definitone parte integrante.

A fondamento del gravame parte ricorrente, deduceva:

1) persistente inottemperanza alle prescrizioni ARPA Lazio di cui ai pareri 10 ottobre e 3 dicembre 2019 e alla relazione del 30 luglio 2020 - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione - errore sui presupposti - travisamento - illogicità manifesta;

2) violazione dell'intero titolo III-bis ("l'AIA") del d.lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento all'art. 29 quater, comma 11, - violazione degli artt. 4, comma 4, lett. c), e 5, comma 1, lett. o-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006 - eccesso di potere per contraddittorietà manifesta tra oggetto

del procedimento/dell'istruttoria/della conferenza dei servizi e provvedimento di AIA integrato con la determinazione G13119 del 6.11.2020 - manifesto travisamento dei presupposti di fatto e degli elaborati progettuali - assoluta carenza di istruttoria e motivazione - sviamento - illogicità e irragionevolezza manifeste;

3) illegittimità derivata.

4. Si costituivano in giudizio la Provincia di Viterbo, la Asl di Viterbo, la Regione Lazio e la Pellicano Srl.

All'udienza del 25.5.2021, previo deposito di memorie difensive, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Amministrazione resistente e dalla controinteressata, sia infondata.

Il ricorrente è Gian Piero Baldi, in proprio e quale rappresentante legale dell'Associazione Bio Ambiente – Cura e salvaguardia del territorio di Tarquinia e dell'Alto Lazio

Con riferimento alla sua legittimazione ad agire, ritiene il Collegio di poter richiamare la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto. In particolare, la sentenza n. 8401 del 2020 ha attribuito “rilievo dirimente, ai fini della affermazione della sussistenza della legittimazione ad agire in capo agli originari ricorrenti, la più recente giurisprudenza in materia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4383 dell'8 luglio 2020), la quale, dopo aver richiamato un orientamento più risalente - espresso per tutte da C.d.S. sez. IV 15 dicembre 2017 n. 5908 e sez. V 16 aprile 2013 n. 2095 - secondo il quale la semplice vicinitas, ovvero l'essere proprietari di immobili nelle vicinanze di un impianto che si ritiene inquinante ovvero l'essere residenti nei pressi, non è sufficiente a fondare la legittimazione ad impugnare i provvedimenti che quell'impianto hanno assentito, dato che occorrerebbe dare la prova positiva di un danno che da esso deriverebbe, ha evidenziato che tale orientamento è però superato nella giurisprudenza più recente - per tutte C.d.S. sez. VI 23 maggio 2019 n. 3386 e 24 aprile 2019 n. 2645 - secondo il quale uno stabile collegamento con un terreno vicino all'intervento di cui si tratta è sufficiente a fondare sia la legittimazione che l'interesse a ricorrere, senza dover allegare e provare uno specifico pregiudizio per effetto dell'attività intrapresa sul suolo limitrofo; nei casi decisi dalle sentenze citate, si trattava di un'attività edilizia, ma il principio a maggior ragione vale per la costruzione di un impianto termoelettrico, notoriamente fonte di possibile inquinamento acustico e dell'aria per tutta la durata del suo esercizio. Quanto si è detto vale anche per (...) l'ipotesi in cui un dato soggetto (...) sia proprietario di un immobile nelle

vicinanze, nella specie di un terreno, ma non lo usi per abitarci: è del tutto evidente che un impianto potenzialmente inquinante situato in prossimità di un terreno ne diminuisce il valore di mercato”.

Ne discende, secondo la pronuncia richiamata, che “la proprietà di immobili ubicati sul territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto (...) è sufficiente a radicare la legittimazione al ricorso, laddove non è predeterminabile (...) la distanza oltre la quale gli effetti potenzialmente pregiudizievoli (...) non sono suscettibili di verificarsi”.

Nello stesso senso, le sentenze n. 8313 del 2020 e n. 3144 del 2021 del Consiglio di Stato hanno ribadito che “il criterio giuridicamente rilevante per verificare la sussistenza non solo della legittimazione, ma anche dell'interesse a ricorrere, è dato dallo stabile collegamento (la c.d. vicinitas) tra il ricorrente e il contesto territoriale nel quale si trova l'area presa in considerazione dal provvedimento impugnato”. Ciò “non solo quando si impugna un titolo edilizio, ma “anche quando si impugna un atto che pianifica diversamente un terreno vicino (Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2019, n. 8492), o che localizza un'opera pubblica (Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6895) o una discarica di rifiuti (Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2018, n. 6777; Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 263) o una stazione radio base (Sez. IV, 5 novembre 2019, n. 7552) o un atto che consente l'apertura di una struttura di vendita o l'ampliamento di quella esistente (Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6895; Sez. IV, 19 novembre 2015, n. 5278) e comunque qualsiasi atto che consenta la trasformazione del territorio (Sez. V, 14 febbraio 2011, n. 946)”.

Nel caso di specie, risulta che l'abitazione di Baldi è collocata ad una distanza compresa tra i 200 m (secondo la prospettazione attorea) e i 390 m (secondo la prospettazione della Pellicano), quindi, sicuramente, in prossimità o nelle vicinanze del terreno dove è localizzato il progetto per cui è causa.

Tanto è sufficiente per ritenere il ricorso ammissibile, sotto il profilo della legittimazione ad agire di parte ricorrente.

2. Con riferimento al ricorso principale, oggetto di gravame sono: la determinazione n. G00710 del 28.1.2020 con cui la Direzione Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti della Regione Lazio rilasciata Autorizzazione integrata ambientale (d'ora in avanti AIA), avente ad oggetto “Progetto per l'ampliamento dell'impianto di valorizzazione raccolta differenziata con compostaggio aerobico sito nel Comune di Tarquinia, loc. Olivastro (VT), già autorizzato con autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) del Comune di Tarquinia n. 3847, del 06/12/2015 e ss.mm.ii., con implementazione di una sezione dedicata alla digestione anaerobica dei rifiuti non pericolosi, con produzione di biometano, e compost di qualità”; la “determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi” n. G17340 dell'11.12.2019 della Direzione Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti della Regione Lazio,

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 – Supplemento n. 1 del 27.12.2019, resa sul medesimo progetto; i verbali delle sedute della conferenza dei servizi del 30.1.2019 e del 5.11.2019; il parere dell'ASL di Viterbo n. 27040 del 2.4.2019; il parere della Provincia di Viterbo del 29.4.2019; il parere dell'Area Regionale Pianificazione Paesistica e Territoriale della Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale n. 0196292 del 13 marzo 2019.

In via preliminare, come eccepito dall'Amministrazione regionale, il ricorso è inammissibile con riferimento ai verbali della conferenza di servizi, alla determinazione conclusiva di essa e ai pareri resi dalle amministrazioni partecipanti, trattandosi di atti endoprocedimentali privi di valore provvedimentale e, quindi, di autonoma capacità lesiva.

Con riferimento alla determinazione n. G00710 del 28.1.2020, recante l'AIA, il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Con un primo motivo di gravame, parte ricorrente ha dedotto illegittima riedizione del potere amministrativo nella seconda conferenza dei servizi AIA - violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1, 2, 14, comma 2, 14 ter, comma 6 bis, della legge n. 241 del 1990 - violazione dell'art. 29 quater del d.lgs. n. 152 del 2006 - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione - perplessità dell'agire amministrativo - ingiustizia manifesta - illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà - travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - contraddittorietà con atti della medesima amministrazione.

Parte ricorrente ha lamentato in particolare che, dopo un primo diniego dell'istanza di AIA presentata, il 4.8.2015, dal Consorzio Pellicano, con la determinazione n. G10396 del 13.8.2018, la Regione Lazio abbia accolto l'istanza ripresentata il 7.12.2018 con la determinazione n. G00710 del 28.1.2020, avente ad oggetto il medesimo progetto.

Nonostante l'identità del progetto, l'amministrazione regionale, pur avendo esercitato ed esaurito il potere autorizzatorio rigettando l'istanza della Pellicano, avrebbe cioè nuovamente provveduto su di essa, al di fuori delle ipotesi di riesame normativamente previste.

La censura in esame è priva di fondamento.

Con il provvedimento n. G10396 del 13.8.2018, la Regione Lazio ha adottato la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi convocata, ai sensi dell'art. 29 quater, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, sull'istanza di AIA presentata, ex art. 29 ter del medesimo decreto, il 4.8.2015 dal Consorzio Pellicano, poi Pellicano Srl.

La suddetta determinazione ha dato atto dei pareri negativi resi dal Comune di Tarquinia, da Arpa Lazio e dalla Provincia di Viterbo, rilevando di conseguenza che la prevalenza delle posizioni rese

dalle amministrazioni invitate a partecipare alla conferenza di servizi era contraria al rilascio dell'AIA e, di conseguenza, adottando la determinazione di conclusione negativa del procedimento e, quindi, rigettando l'istanza. La medesima determinazione ha fatto salva, comunque, l'efficacia quinquennale della determinazione n. G01533 del 14.2.2017, recante VIA favorevole sul medesimo progetto proposto dalla Pellicano.

I pareri negativi resi in seno alla conferenza di servizi e richiamati dalla determinazione n. G10396 del 13.8.2018 sono: il parere della Asl di Viterbo n. 67186 del 25.8.2017 che, attesa la documentazione carente soprattutto sotto il profilo della relazione tecnica, non ha reso alcun giudizio; il parere dell'Arpa Lazio n. 210180 dell'11.4.2018 che, dato atto della documentazione non completa e non corretta, ha ritenuto di non esprimere alcun parere; il parere della Provincia di Viterbo n. 1296096 dell'8.3.2018, che ha anch'essa ritenuto impossibile esprimere un parere, pronunciandosi nel senso dell'improcedibilità.

È evidente, dalla lettura della determinazione n. G10396 del 13.8.2018 e dei pareri da essa citati e sulla cui base è stata adottata, che l'esito negativo della conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 29 quater, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, è consistito in un diniego dell'istanza di AIA della Pellicano non già per ragioni sostanziali, ma per riscontrate carenze documentali.

Ben poteva, pertanto, la società proponente, nella perdurante efficacia del provvedimento di VIA, presentare una nuova istanza di AIA, avente ovviamente ad oggetto il medesimo progetto corredato, però, della documentazione originariamente mancante.

Di conseguenza, ben ha fatto l'amministrazione, a fronte della nuova istanza di AIA del 10.12.2018 della Pellicano, a convocare, con nota n. 15245 del 9.1.2019, una nuova conferenza di servizi, la quale si è poi svolta nelle riunioni del 30.1.2019 e del 5.11.2019 e ha portato alla determinazione conclusiva n. G17340 dell'11.12.2019 e alla successiva AIA n. G00710 del 28.1.2020, gravati con il ricorso introduttivo.

2.2 Con altro motivo di gravame, parte ricorrente ha dedotto travisata valutazione delle risultanze istruttorie e omessa determinazione motivata di conclusione del procedimento - violazione degli artt. 14 ter, comma 7 bis, della legge n. 241 del 1990 e 29 quater, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione - perplessità dell'agire amministrativo - ingiustizia manifesta - illogicità e contraddittorietà - travisamento delle risultanze istruttorie.

Anche questa censura è infondata.

Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, infatti, dal verbale del 5.11.2019 (all. 5 al ricorso introduttivo) risulta che:

- alla conferenza di servizi erano presenti la società proponente, la Regione Lazio e il Comune di Tarquinia e che, comunque, la relativa convocazione era stata inviata a tutte le amministrazioni interessate;

- l'amministrazione regionale si è limitata a dare atto che la società proponente aveva dato riscontro alle osservazioni pervenute dall'Arpa Lazio con parere del 10.10.2019 e che la relativa documentazione era stata acquisita e allegata al verbale della conferenza (all. B), senza esprimere alcuna valutazione in ordine alla satisfattività di questo riscontro, anzi dando termine ad Arpa per presentare ulteriori eventuali osservazioni;

- l'amministrazione regionale, da un lato, ha dato atto del parere non favorevole del Comune di Tarquinia, dall'altro, ha rilevato che la posizione prevalente emersa in sede di conferenza era favorevole al rilascio dell'AIA e ha annunciato adozione di una determinazione conclusiva positiva.

2.3. Con altro motivo di gravame, il ricorrente ha lamentato mancata applicazione delle MTD: violazione dell'art. 32 Cost. e degli artt. 29 bis e 29 sexies del d.lgs. n. 152 del 2006 - violazione delle MTD – Linee guida di cui al D.M. 29.1.2007 e al cap. 16 D.M. 5.2.1998; violazione del regolamento UE n. 2019/1009 e del d.lgs. n. 75 del 2010 - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria - travisamento e manifesta violazione delle risultanze istruttorie.

Ad avviso di parte ricorrente, infatti, la Pellicano Srl avrebbe violato le indicazioni fornite da Arpa Lazio nei pareri del 10.10 e del 3.12.2019, sotto diversi profili.

Anche questa censura è priva di fondamento.

L'AIA gravata autorizza la Pellicano Srl all'esercizio dell'impianto per cui è causa, compreso, una volta realizzato, il relativo ampliamento, "nel rispetto delle specifiche prescrizioni e condizioni contenute nel relativo paragrafo dell'allegato tecnico, nonché in ottemperanza a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), così come adeguato".

Come chiarito dalla relazione istruttoria dell'Arpa Lazio depositata in atti il 3.8.2020, le osservazioni in ordine all'assetto tecnologico e gestionale dell'impianto autorizzato, così come espresse dai pareri del 10.10 e 2.12.2019 dell'Agenzia stessa, sono state sostanzialmente accolte nell'atto autorizzatorio.

Per quanto concerne quelle che l'amministrazione regionale non avrebbe recepito, osserva il Collegio che, con riferimento alla gestione della frazione solida costituita dal digestato (paragrafo 2, punto 2 della relazione istruttoria), il punto I.47 dell'allegato tecnico all'AIA prevede espressamente la fase di bio-ossidazione accelerata.

Con riferimento poi al presunto svolgimento all'aperto del pretrattamento e trattamento aerobico, l'allegato tecnico all'AIA prevede espressamente, al punto D, che la ricezione e il pretrattamento

delle matrici organiche avvenga in un locale chiuso e, al punto E.23, che il pretrattamento e la bio-ossidazione accelerata avvengano al chiuso.

Con riferimento al sistema di aspirazione localizzata corredata di sistema di abbattimento, l'AIA ha sostanzialmente recepito le osservazioni dell'Arpa, prevedendolo per le emissioni E3, E7 ed E8 (punto I.73 dell'allegato tecnico).

Anche con riferimento alla torcia di emergenza del biogas, l'amministrazione regionale ha chiarito le ragioni per cui non ha ritenuto di seguire le osservazioni dell'Arpa in ordine alla definizione delle condizioni di esercizio e ha comunque previsto, al punto I.70, che se ne debba garantire un funzionamento affidabile.

In conclusione, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, le osservazioni dell'Arpa Lazio in ordine all'assetto tecnologico e gestionale dell'impianto per cui è causa, rese alla luce delle BAT e delle linee guida di settore di cui al DM 29.1.2007, siano state sostanzialmente recepite dall'amministrazione regionale. Ciò, anche in considerazione del fatto che la definizione delle condizioni di realizzazione ed esercizio dell'impianto è di competenza dell'amministrazione regionale e che le osservazioni dell'Arpa sono appunto rimesse al suo prudente apprezzamento, esclude la fondatezza del motivo di gravame in esame e l'illegittimità del provvedimento gravato.

2.4. Con altra censura, il ricorrente ha dedotto omessa valutazione dei fattori di attenzione progettuale - violazione dell'art. 29 sexies del d.lgs. n. 152 del 2006 - manifesta incoerenza con il par. 16.4.2. del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio - eccesso di potere per travisamento dello stato dei luoghi, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e sviamento, ingiustizia manifesta.

Infatti, contrariamente a quanto risulterebbe dal parere della Asl di Viterbo del 2.4.2019, nelle immediate vicinanze dell'impianto, e comunque entro 500 m da esso, vi sarebbero una serie di abitazioni ed aree agricole di particolare pregio costituenti fattori di attenzione progettuale, come messo in luce in sede di procedimento VIA dal Consorzio maremmano. Al contrario, non si tratterebbe di un'area industriale e dismessa, che costituisce invece fattore preferenziale. Di conseguenza, sarebbero disattese le indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti in ordine ai fattori localizzativi degli impianti.

Anche queste censure sono infondate.

In disparte la considerazione che la localizzazione dell'impianto è stata già valutata in sede di VIA, osserva in proposito il Collegio quanto segue.

Innanzitutto, deve ribadirsi che il progetto in esame riguarda l'ampliamento di un impianto già esistente ed autorizzato, ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, dalla Provincia di Viterbo con determinazione n. 2847 del 2015 e dal Comune di Tarquinia con AUA n. 3847 del 2015. Pertanto, la sua localizzazione è legata a quella dell'impianto originario, di cui si propone l'ampliamento per la realizzazione di un impianto di compostaggio anaerobico per la produzione di biometano e compost di qualità dalla FORSU.

In secondo luogo, dal parere dell'Istituto superiore di Sanità, reso il 13.10.2014 in sede di procedimento VIA, risulta che l'area interessata dall'impianto per cui è causa è caratterizzata da una bassa antropizzazione.

Inoltre, il parere dell'Asl di Viterbo, reso il 2.4.2019 in sede di procedimento autorizzatorio, ha ribadito che la zona ove insiste l'impianto in esame è a bassa antropizzazione. Essa, infatti, è priva di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come ad esempio, fognature, acquedotti, pubblica illuminazione. Vi sono solamente manufatti sparsi, per lo più destinati ad attività connesse all'attività agricola. Peraltro, come emerge dalla relazione istruttoria allegata alla VIA favorevole conseguita sul progetto in esame nel 2017, non vi sono, nelle vicinanze dell'impianto, edifici sensibili, come scuole, ospedali, ecc...

Infine, i fattori di attenzione previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, invocato da parte ricorrente, non hanno valore assoluto e prescrittivo, ma meramente orientativo, con la conseguenza che l'istruttoria svolta dall'amministrazione regionale risulta idonea a giustificare la scelta di ubicazione effettuata.

2.5. Il ricorrente ha ulteriormente dedotto illegittimità della variante automatica - manifesta incompatibilità con le disposizioni di cui alle NTA del PRG del Comune di Tarquinia riguardanti le zone E1 "zone per attività agricole e di trasformazione" - manifesta incompatibilità con la delibera C.C. di Tarquinia n. 17 del 30.7.2019 - violazione degli artt. 54 e 57 bis della L.R. n. 38 del 1999 - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifesta.

Ed invero, il Comune di Tarquinia, nel parere n. 5571 del 25.1.2019, ha manifestato un giudizio di incompatibilità dell'impianto progettato con l'area agricola dell'Olivastro, essendo essa qualificata zona E1 ed essendo impossibile la variante al PRG, stante gli indirizzi del PTPR, che la qualifica come paesaggio agrario di valore.

Anche con il successivo parere n. 828291 del 17.10.2019 il Comune di Tarquinia ha individuato, come ulteriore profilo ostativo, la circostanza che l'area in cui insiste l'impianto per cui è causa è oggetto di PUA approvato con DCC n. 88 del 2008.

Anche questa censura è priva di fondamento.

Con riferimento al presunto contrasto con il PRG e, in particolare, con la destinazione agricola dell'area in questione, si ribadisce che il progetto in esame riguarda l'ampliamento di un impianto già esistente ed autorizzato, ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, dalla Provincia di Viterbo con determinazione n. 2847 del 2015 e dal Comune di Tarquinia con AUA n. 3847 del 2015. Pertanto, la sua localizzazione è legata a quella dell'impianto originario, di cui si propone l'ampliamento per la realizzazione di un impianto di compostaggio anaerobico per la produzione di biometano e compost di qualità dalla FORSU.

Inoltre, nel caso di specie, il progetto proposto dalla Pellicano Srl consiste nell'ampliamento dell'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi, mediante la realizzazione di un impianto di compostaggio anaerobico per la produzione di biometano e compost di qualità dalla FORSU. Esso rientra, pertanto, come rilevato anche dal parere dell'Arpa del 10.10.2019 e della Provincia di Viterbo del 29.4.2019, negli impianti che svolgono le attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 e, quindi, negli impianti per i quali l'art. 6, comma 13, del medesimo decreto richiede l'autorizzazione integrata ambientale, la quale a sua volta, ai sensi dell'art. 208, comma 2, del medesimo decreto, sostituisce l'autorizzazione unica prevista appunto, per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, dal citato art. 208. Questa norma, al comma 6, prevede che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce "variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori". Tale disposizione è applicabile, quindi, all'impianto in esame e all'AIA di cui alla determinazione n. G00710 del 2020, equiparata normativamente all'autorizzazione unica di cui al citato art. 208, con la quale si è pertanto avuta la variante allo strumento urbanistico comunale.

Infine, deve rilevarsi che, essendo volto l'impianto in questione anche alla produzione di energia da compostaggio anaerobico, trova applicazione l'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale prevede che detti impianti "possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici". Sostanzialmente, per gli impianti in questione, la destinazione agricola di zona non costituisce elemento ostativo: il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione adegua automaticamente lo strumento urbanistico locale.

Come di recente ribadito dal Consiglio di Stato, "quanto alla prevalenza del parere contrario del Comune, va rilevato che la conferenza di servizi è retta da un criterio maggioritario e, comunque, non conosce poteri di veto in capo alle singole Amministrazioni partecipanti. Peraltro, le Amministrazioni istituzionalmente preposte alla tutela della salute nel caso di specie Asl di Viterbo e, seppure relativamente al procedimento VIA, ISS] hanno espresso parere positivo al rilascio

dell'autorizzazione e comunque il provvedimento impugnato si è basato su una articolata motivazione, che risulta adeguata, a supporto del rilascio dell'autorizzazione (...) Al quadro sopra delineato va poi aggiunto, come profilo dirimente, che il Comune non è Amministrazione specificamente preposta - con poteri aventi portata "prevalente" - alla tutela di interessi paesistico-ambientali o della salute (con possibile devoluzione del caso alla Presidenza del Consiglio)" (Cons. Stato, n. 2733 del 2020).

Con riferimento al presunto contrasto con il PTPR, deve condividersi quanto rilevato dalla nota dell'Area paesistica e territoriale della Regione Lazio n. 196296 del 13.3.2019. Ed invero, nonostante l'art. 25 del PTPR, al punto 4.4.2, preveda il divieto di ampliamento, superiore al 20%, delle strutture produttive industriali esistenti nelle aree classificate, quale quella in questione, "Paesaggio agrario di valore", deve considerarsi che l'art. 5 del suddetto piano esplica efficacia diretta limitatamente alla parte di territorio interessato dai beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. a), b), c), del d.lgs. n. 42 del 2004. Per contro, nelle parti del territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici, il PTPR, che costituisce uno strumento conoscitivo, ha efficacia propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione regionale, provinciale e comunale.

Poiché nell'area ove sorge l'impianto per cui è causa, classificata paesaggio agrario di valore, non insistono beni paesaggistici, se ne desume che il PTPR e, in particolare, la prescrizione di cui al punto 4.4.2 dell'art. 25 non produce effetti prescrittivi e ostativi ai fini della realizzazione del progetto della Pellicano.

2.6. Con altra censura, il ricorrente ha dedotto violazione delle disposizioni in materia di industrie insalubri - violazione del combinato disposto di cui agli artt. 216 e 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie, D.M. 5 settembre 1994 lettera B punto n. 100 e 29 quater del d.lgs. n. 152 del 2006 - eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, sviamento, deficit motivazionale - ingiustizia manifesta - violazione dei principi del buon agere amministrativo - violazione dell'art. 174 par. 2 Trattato CE - violazione degli artt. 3 ter e 301 del d.lgs. n. 152 del 2006. Sia il Comune di Tarquinia, sia i Sindaci che si sono succeduto hanno, infatti, espresso parere negativo ai sensi degli artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265 del 1934, essendo l'opera autorizzata qualificabile come industria insalubre di prima classe.

Anche questa censura è destituita di fondamento.

Come si è già visto, dal parere dell'ISS del 13.10.2014, reso in sede di procedimento VIA, e dal parere dell'Asl di Viterbo del 2.4.2019 risulta che la zona ove insiste l'impianto in esame è a bassa antropizzazione. Essa, infatti, è priva di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come ad

esempio, fognature, acquedotti, pubblica illuminazione. Vi sono solamente manufatti sparsi, per lo più destinati ad attività connesse all'attività agricola.

Ciò premesso, osserva il Collegio che l'art. 216 del r.d. n. 1265 del 1934, che impone di tenere le industrie insalubri di prima classe lontane dalle abitazioni, mira a preservare da immissioni nocive gli agglomerati residenziali, così classificati dagli strumenti urbanistici, ma non si applica nei confronti di abitazioni isolate nelle zone agricole, dove preferibilmente dette industrie debbono trovare collocazione.

2.7. Con altro motivo di gravame, il ricorrente ha denunciato mancata disponibilità dei terreni - violazione degli artt. 6, comma 13, e 208 del d. lgs. n. 152 del 2006, in combinato disposto con l'art. 11 del DPR n. 380 del 2011 - eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione.

La censura è infondata: il Consorzio Pellicano si è trasformato, nell'ottobre 2019, nella Pellicano Srl. Di conseguenza, attualmente è questa società ad avere la disponibilità dei terreni interessati dal progetto di ampliamento dalla stessa presentato, su cui già insiste peraltro l'impianto di recupero dei rifiuti della Pellicano oggetto del suddetto ampliamento.

2.8. Con altra censura, il ricorrente ha dedotto mancata osservanza delle prescrizioni VIA - eccesso di potere per contraddittorietà con atti della stessa amministrazione (determinazione 14.2.2017 n. G01533), oltre che per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto. La censura è priva di fondamento.

La determinazione n. G01533 del 2017, recante VIA favorevole, ha previsto una serie di condizioni e verifiche di ottemperanza, demandando la vigilanza sul loro rispetto all'autorità competente all'adozione del provvedimento finale.

L'amministrazione regionale, nella determinazione n. G00710 del 2020 recante AIA, ha prescritto l'aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo (PMC) da parte della società proponente, per renderlo conforme alle indicazioni ed osservazioni dell'Arpa Lazio. Questo piano è stato aggiornato dalla Pellicano e di esso l'amministrazione ha preso atto con la determinazione n. G02494 del 2020. Il PMC aggiornato è stato, infine, ritenuto sostanzialmente aderente alle indicazioni di Arpa Lazio dall'agenzia stessa (cfr. relazione istruttoria in atti).

2.9. Il ricorrente ha, infine, lamentato mancato rilascio dell'autorizzazione unica - violazione del combinato disposto di cui agli artt. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, 208 e 29 quater del d.lgs. n. 152 del 2006 - violazione del D.M. 10 settembre 2010 (linee guida nazionali) e delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 18 luglio 2018 n. 517 - eccesso di potere per violazione dei principi di

logicità economicità, efficacia, logicità, ragionevolezza e non aggravamento dell'attività amministrativa - carenza assoluta di istruttoria e motivazione.

Secondo la ricostruzione attorea, l'impianto della ricorrente avrebbe bisogno sia dell'AIA di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 sia dell'AU di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 38617 del 2003, essendo l'impianto di gestione dei rifiuti finalizzato alla produzione di energia. I due procedimenti, però, si sarebbero dovuti svolgere in contemporanea e, comunque, il procedimento finalizzato al rilascio dell'AIA, che autorizza all'esercizio ma non alla costruzione dell'impianto, non avrebbe potuto precedere l'altro, grazie al quale appunto l'impianto stesso poteva essere realizzato.

Il motivo di ricorso in esame è infondato.

Come chiarito dallo stesso provvedimento gravato, l'AIA rilasciata con determinazione n. G00710 del 2020 ha autorizzato la Pellicano Srl alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto definitivo dalla stessa proposto (punto 4) e, una volta realizzato, all'esercizio dell'impianto in questione (punto 6).

Il progetto in esame, infatti, consiste in un ampliamento e, quindi, in una modifica sostanziale di un impianto rientrante tra quelli di recupero dei rifiuti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006. Di conseguenza, esso richiede, per la realizzazione e la messa in esercizio, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.lgs. n. 152 del 2006, che sostituisce i visti, i pareri, i nulla osta, comunque denominati e, in particolare, nel caso di specie, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico e l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 (punto 9 della determinazione n. G00710 del 2020).

Tuttavia, essendo l'impianto altresì rivolto alla produzione di energia elettrica e biometano, per la relativa parte esso necessita dell'autorizzazione unica, a cui l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 subordina gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come espressamente previsto dal punto 14 dell'AIA.

2.10. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha sollevato nuovi motivi di gravame avverso il provvedimento di AIA impugnato con il ricorso introduttivo, deducendo violazione dell'intero titolo III-bis ("l'AIA") del d. lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento all'art. 29 quater, comma 11 - violazione degli artt. 4, comma 4, lettera c), e 5, comma 1, lett. o-bis), del d. lgs. n. 152 del 2006 - eccesso di potere per contraddittorietà manifesta tra oggetto del procedimento/dell'istruttoria/della conferenza dei servizi e provvedimento di AIA - manifesto travisamento dei presupposti di fatto e degli elaborati progettuali - assoluta carenza di istruttoria e motivazione - sviamento - illogicità e irragionevolezza manifeste.

Ad avviso di parte ricorrente, nonostante il procedimento che ha portato al rilascio dell'AIA abbia avuto ad oggetto esclusivamente il progetto di ampliamento dell'impianto, ossia la sezione dedicata alla digestione anaerobica con produzione di biometano e compost di qualità, sembrerebbe che il provvedimento finale di AIA sia volto ad assorbire l'autorizzazione unica sull'impianto esistente scaduta il 9.2.2020.

La censura è priva di fondamento.

La determinazione n. G00710 del 2020, al punto 2, ha determinato il rilascio dell'AIA "per l'impianto di gestione dei rifiuti non pericolosi così come ampliato a seguito del progetto definitivo approvato" al successivo punto 3. Peraltro, la medesima determinazione ha dato atto che la conferenza di servizi si è espressa sulla documentazione concernente sia l'impianto esistente (Scheda B), sia l'impianto – o meglio l'ampliamento dell'impianto – da autorizzare (scheda C). L'ampliamento autorizzato con l'AIA gravata, infatti, ingloberà l'impianto esistente e la relativa attività.

In conclusione, risulta evidente che la documentazione allegata al provvedimento autorizzatorio, su cui si sono espresse le amministrazioni interessate, concerne sia l'impianto esistente che quello nuovo realizzato in ampliamento al precedente, che con la sua realizzazione ingloberà il primo. Ne consegue che questo provvedimento, correttamente, costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto esistente, già realizzato, e alla realizzazione e all'esercizio di quello in ampliamento, ancora appunto da realizzare.

2.11. Con altro motivo di gravame, il ricorrente ha lamentato violazione degli artt. 7, 14, comma 4, e 29 quarter, comma 5, del d. lgs. n. 152 del 2006 - artt. 142 e 146, comma 5, del d. lgs. n. 42 del 2004 - art. 13 della l.r. n. 24 del 1998 - art. 25 PTPR - art. 1 del d.lgs. n. 387 del 2003 – art. 3 D.M. 10.9.2010 - eccesso di potere per manifesto travisamento dei presupposti di fatto e degli elaborati progettuali - assoluta carenza di istruttoria e motivazione - sviamento - illogicità e irragionevolezza manifeste.

Il ricorrente ha rilevato come la Soprintendenza per l'area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale abbia lamentato la mancata convocazione alla conferenza di servizi che ha portato all'AIA gravata, deducendo che il percorso del cavidotto attraversa aree sottoposte a tutela paesaggistica e di interesse archeologico.

Anche questa censura è infondata.

In primo luogo, rileva il Collegio che la Soprintendenza ha partecipato al procedimento di VIA avente ad oggetto il medesimo progetto di cui all'AIA oggi gravata e, il 4.4.2014, ha reso parere favorevole (n. 10111), dando atto che l'area da esso interessata non era soggetta a tutela ex d.lgs. n.

42 del 2004. Con parere n. 2544 del 28.3.2014, la Soprintendenza ha dichiarato altresì che la medesima area non era sottoposta a vincolo archeologico, esprimendo nuovamente parere favorevole. Questo parere è stato ribadito con la nota n. 8016 dell'11.9.2015.

In secondo luogo, si osserva che, nel rapporto allegato al primo ricorso per motivi aggiunti (all. n. 4) redatto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo su richiesta dell'Avvocatura dello Stato, viene confermato che l'area in questione rientra, secondo il PTP, in zona da non sottoporre a particolare disciplina di tutela e, secondo il PTPR, in nessuna area oggetto di tutela paesaggistica. Per contro, nel medesimo rapporto, il Ministero rileva che il percorso del cavidotto attraversa, per buona parte del suo tracciato, aree sottoposte a tutela paesaggistica e, in particolare, di interesse archeologico. La stessa amministrazione dà atto, però, che la Soprintendenza aveva espresso, sul medesimo progetto, in sede di procedimento VIA, parere favorevole, ponendo così un problema di coerenza della propria azione.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che la mancata convocazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo alla conferenza di servizi convocata, ai sensi dell'art. 29 quater, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, dalla Regione Lazio non è causa di illegittimità del provvedimento gravato per due ragioni.

Innanzitutto, perché, come ben messo in luce dalla relazione istruttoria del Ministero, questi aveva dato parere favorevole al progetto in sede di VIA, escludendo la presenza di vincoli paesaggistici ed architettonici sia con riferimento all'area su cui insiste l'impianto, sia con riferimento all'area dove passa il cavidotto. Ciò giustifica l'omesso coinvolgimento della Soprintendenza da parte della Regione in sede di AIA.

Inoltre, come risulta dalla relazione istruttoria del Ministero, l'interferenza con aree di interesse archeologico e aree sottoposte a vincolo paesaggistico riguarda solamente il percorso del cavidotto e non l'area su cui insiste l'impianto, così come ampliato in virtù del progetto della Pellicano. Tuttavia, il cavidotto è un'infrastruttura dell'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzato necessaria per la produzione di energia elettrica. L'AIA gravata, come espressamente previsto al punto 9, sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, allo scarico e per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ma non l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica e biometano (punto 14), che dovrà essere successivamente autorizzata ai sensi del d.lgs. n. 387 del 2003, nell'ambito delle cui procedure l'amministrazione potrà far valere il vincolo in questione e le relative esigenze di tutela.

3. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, Gian Piero Baldi ha poi impugnato la determinazione Regione Lazio – Direzione Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti n. G02494 del 6.3.2020, avente ad

oggetto “presa d’atto dell’impianto esistente e avvio dell’esercizio della Pellicano srl – determinazione G00710 del 28.1.2020” e il verbale relativo al sopralluogo tenuto in data 4.3.2020 “finalizzato alla presa d’atto della piattaforma impiantistica esistente”, deducendo violazione dell’art. 29 decies del d. lgs. n. 152 del 2006 - eccesso di potere per contraddittorietà e manifesto travisamento della determinazione del 28.1.2020 n. G00710 - violazione della D.G.R. 755/2008 e ss.mm.ii - travisamento dei presupposti di fatto - sviamento - assoluta carenza di istruttoria e motivazione - illogicità e irragionevolezza manifeste.

Ad avviso di parte ricorrente, il sopralluogo avrebbe dovuto essere effettuato sulla parte di impianto ampliato, dopo la sua realizzazione. Peraltro, la stessa AIA avrebbe dovuto avere ad oggetto solamente l’ampliamento e non l’impianto originario, già in esercizio. Anche il PMC non avrebbe potuto che riguardare il progetto di ampliamento e non l’impianto esistente. L’atto gravato, inoltre, non avrebbe potuto prevedere che il rilascio dell’AIA non aveva esonerato la Pellicano dall’obbligo di conseguire l’autorizzazione ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e di trasmettere la relativa polizza.

Le censure in esame sono prive di fondamento.

La determinazione gravata con i motivi aggiunti, infatti, si limita a dare atto dell’avvenuto sopralluogo sull’impianto della Pellicano già esistente e in esercizio, svolto dalla Regione Lazio il 4.3.2020, dell’emissione della nuova polizza assicurativa, che andrà a cumularsi a quelle già in essere e legate alle precedenti autorizzazioni, e a recepire il nuovo PMC, con cui la società Pellicano si è conformata alle prescrizioni dell’AIA.

In conclusione, essa autorizza la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto esistente, prende atto del nuovo PMC e lo dichiara parte integrante dell’AIA, ordina alla società Pellicano di perfezionare la nuova garanzia finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento al rapporto tra AIA rilasciata con la determinazione n. G00710 del 2020 e impianto esistente si rinvia a quanto rilevato sub 2.10.

Con riferimento al rilascio della polizza fideiussoria, la determinazione gravata specifica che essa andrà ad aggiungersi a quelle legate alle precedenti autorizzazioni dell’impianto e già rilasciate. Si tratta, evidentemente, della nuova garanzia per la realizzazione e la messa in esercizio dell’ampliamento dell’impianto esistente.

Con riferimento al PMC, la determinazione n. G00710 del 2020 prevedeva l’obbligo della Pellicano di aggiornare il suddetto piano in conformità delle indicazioni recate nell’allegato tecnico. La società ha provveduto a ciò e l’amministrazione ne ha preso atto. Peraltro, l’Arpa Lazio ha dato atto, nella relazione istruttoria depositata in atti, che il PMC, nella versione aggiornata di cui si

discute, è sostanzialmente aderente alle indicazioni da essa fornite e ha indicato specificamente gli aspetti ancora non coerenti con esse.

4. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, Gian Piero Baldi ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la determinazione n. G13119 del 6.11.2020 della Regione Lazio – Direzione Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, avente ad oggetto “Impianto Pellicano srl – Impianto di valorizzazione raccolta differenziata con compostaggio aerobico sito nel Comune di Tarquinia loc. Olivastro (VT) – Autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Presa d'atto dell'aggiornamento del PMeC e Integrazione Determinazione n. G00710 del 28.1.2020” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 142 – Supplemento n. 2 del 24.11.2020 e del Piano di monitoraggio e controllo ad essa allegato e definitone parte integrante.

Dall'atto gravato, risulta che, in data 3.7.2020, con nota n. 47488, l'Arpa Lazio ha inviato alla Regione una valutazione tecnica volta a conseguire l'aggiornamento del PMC presentato dalla società proponente per renderlo aderente alle prescrizioni dell'AIA. La società Pellicano ha provveduto a trasmettere il nuovo PMC l'8.10.2020.

Di conseguenza, con la determinazione n. G13119 del 6.11.2020, impugnata con i secondi motivi aggiunti, la Regione ha preso atto del nuovo PMC presentato dalla Pellicano e del fatto che esso, sostituendo il precedente, costituisce parte integrante della determinazione n. G00710 del 2020.

Avverso questo provvedimento, parte ricorrente ha dedotto, in primo luogo, persistente inottemperanza alle prescrizioni ARPA Lazio di cui ai pareri 10.10 e del 3.12.2019 e alla relazione del 30.7.2020 - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione - errore sui presupposti - travisamento - illogicità manifesta.

Il ricorrente, da un lato, ha lamentato il modus operandi della Regione, che, dopo aver rilasciato l'AIA, ne continua a colmare le presunte lacune istruttorie.

La censura è infondata.

Ed invero, alla luce della relazione dall'Arpa Lazio inviata alla Regione il 3.7.2020, l'amministrazione in questione ha invitato la società Pellicano a conformarsi a quanto prescritto dall'Arpa stessa in ordine alle indicazioni da essa fornite sulle attività di monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni nel parere rilasciato, ex art. 29 quater del d.lgs. n. 152 del 2006.

In questa circostanza, volta a rendere l'impianto e, soprattutto, l'attività di controllo di esso conforme alle prescrizioni dell'autorità amministrativa all'uopo preposta non si rinviene alcun vizio.

Il ricorrente, dall'altro lato, ha lamentato il PMC presentato dalla Pellicano e recepito dalla determinazione del 6.11.2020 “per l'ennesima volta non ottempera alle prescrizioni rese da Arpa

Lazio". Tuttavia, dopo che, nella relazione istruttoria depositata in atti, Arpa Lazio ha dato atto che il PMC della Pellicano è sostanzialmente aderente alle sue indicazioni e ha indicato gli aspetti non integralmente recepiti, il ricorrente non ha in alcun modo indicato i residui aspetti in cui il nuovo PMC presentato dalla Pellicano e recepito con la determinazione n. G13119 oggi gravata si discosti dalle indicazioni rappresentate da Arpa Lazio.

La censura, quindi, è del tutto generica e non consente un suo positivo riscontro.

4.1. Con altro motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto violazione dell'intero titolo III-bis ("l'AIA") del d.lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento all'art. 29 quater, comma 11, - violazione degli artt. 4, comma 4, lett. c), e 5, comma 1, lett. o-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006 - eccesso di potere per contraddittorietà manifesta tra oggetto del procedimento/dell'istruttoria/della conferenza dei servizi e provvedimento di AIA integrato con la determinazione G13119 del 6.11.2020 - manifesto travisamento dei presupposti di fatto e degli elaborati progettuali - assoluta carenza di istruttoria e motivazione - sviamento - illogicità e irragionevolezza manifeste. In particolare, parte ricorrente ha lamentato che il PMC presentato dalla Pellicano riguarderebbe non già l'ampliamento dell'impianto oggetto di AIA, ma l'impianto già realizzato e in esercizio.

Come chiarito dalla difesa regionale e come risulta dalla scheda E del PMC allegato alla determinazione del 6.11.2020, nell'aggiornare il PMC la Pellicano, per agevolare l'attività degli organi di controllo, ha presentato un piano relativo al monitoraggio e controllo "per le fasi di gestione dell'impianto attuale", che verrà poi inglobato nel PMC relativo all'impianto ampliato.

Anche questo motivo di censura è pertanto infondato.

5. In conclusione, il ricorso principale è inammissibile, con riferimento ai verbali della conferenza di servizi, alla determinazione conclusiva di essa e ai parerei resi dalle amministrazioni partecipanti, infondato, per la restante parte. I ricorsi per motivi aggiunti sono infondati.

Attesa la peculiare complessità delle questioni trattate, possono compensarsi le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo rigetta; sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe indicati, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 25 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Lucia Gizzi

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO